



Berna, 22 maggio 2014

N. 323.0.3/2014

Circolare

R-30

Accordo di libero scambio AELS-CCG

Entrata in vigore dell'accordo di libero scambio AELS-CCG¹ e dell'accordo agricolo bilaterale Svizzera- CCG² in data 1° luglio 2014.

1 CCG

La sigla «CCG» designa i Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (in inglese **Gulf Cooperation Council, GCC**). Vi fanno parte i seguenti Paesi:

- Bahrain;
- Qatar;
- Kuwait;
- Oman;
- Arabia Saudita;
- Emirati Arabi Uniti.

Insieme, essi formano un'unione doganale. Le merci originarie di questi Paesi sono contrassegnate con la sigla «CCG».

2 Aliquote preferenziali all'importazione

Con l'entrata in vigore dell'accordo, il Bahrain, l'Arabia Saudita e l'Oman perdono lo statuto di Paesi in sviluppo beneficianti del trattamento preferenziale nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (SPG). L'ordinanza sulle preferenze tariffali ([RS 632.911](#)) verrà modificata di conseguenza. Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica [T@res](#) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

3 Disposizioni in materia d'origine

3.1 Principio

3.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS- CCG

Ambito d'applicazione territoriale

- Paesi dell'AELS
- Stati del CCG

Campo d'applicazione

- Le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, esclusi pochi prodotti agricoli contenuti in questi capitoli

¹ [RS 0.632.311.491](#)

² [RS 0.632.311.491.1](#)

- Determinati prodotti agricoli trasformati
- Pesci e alcuni altri prodotti del mare

3.1.2 Accordo agricolo bilaterale Svizzera- CCG

L'accordo concerne determinati prodotti agricoli di base dei capitoli 1-24.

3.2 Regole d'origine e della lista

3.2.1 Drawback

Vanno applicate le disposizioni relative al drawback.

3.2.2 Cumulo

Nel quadro dell'accordo AEELS- CCG il cumulo si applica soltanto alle merci originarie dei Paesi dell'AEELS e del CCG, mentre nell'ambito dell'accordo agricolo Svizzera-CCG esso è limitato alle merci originarie della Svizzera e dei Paesi del CCG. Il cumulo con merci originarie di altri Paesi non è ammesso.

3.2.3 Trasporto diretto

Va osservata la regola del trasporto diretto, tuttavia gli invii possono essere ripartiti nei Paesi terzi.

Per importazioni da Bahrain, Arabia Saudita e Oman, che perdono lo statuto di Paesi in sviluppo, nel caso di invii ripartiti nell'UE le autorità dell'UE non possono più rilasciare certificati d'origine sostitutivi nel SPG. In questi casi è richiesta una prova dell'origine CCG.

3.3 Prove dell'origine

Vale come prova dell'origine il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 per invii di qualsiasi valore. Esso è valido 12 mesi dalla data del rilascio. Poiché gli Stati membri del CCG costituiscono un'unione doganale, le merci originarie di questi Paesi riportano la sigla «GCC».

All'esportazione è **imperativo** utilizzare il CCM EUR.1 **in quattro lingue**³ e compilare la prima pagina **in inglese**. Le regole per il CCM EUR.1 sono uguali a quelle di altri accordi che prevedono il CCM EUR.1.

Per il momento non è prevista la dichiarazione su fattura (certificato d'origine). Ciò significa, fra l'altro, che anche gli Exportatori autorizzati devono chiedere il CCM EUR.1.

I valori limite per la rinuncia a prove dell'origine (piccoli invii da privati a privati fino a 500 euro e prodotti importati nel traffico turistico fino a 1200 euro) corrispondono a quelli di altri accordi di libero scambio.

3.4 Regole della lista

Per principio, le regole della lista si fondano sulle regole degli accordi europei ma sono meno restrittive. L'esportatore nel settore industriale (capitoli 25-97 SA) può perlopiù scegliere tra un criterio di valore con il 60 % come quota di Paesi terzi e la modifica della voce a quattro cifre (salto di voce). Differenze, si constatano nel caso dei prodotti chimici (regole meno restrittive) e nel settore orologiero (regole più restrittive).

3.5 Disposizioni sull'origine non preferenziale

L'accordo di libero scambio con gli Stati del CCG non prevede alcuna normativa concernente l'origine non preferenziale. Si deve supporre che dall'accordo, in questo campo, non risultino modifiche.

³ Vedi informazione «[Certificati di circolazione delle merci EUR.1 disponibili ora in quattro lingue](#)» del 20.3.2007.

4 Riduzione dei dazi all'importazione negli Stati del CCG

Con l'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati dell'AELS risp. la Svizzera riducono in un'unica volta i loro dazi sui prodotti industriali. Anche il CCG riduce i dazi in un'unica volta, ad eccezione delle linee tariffali menzionate nell'all CCG egato VI.

Informazioni dettagliate in merito:

- eccezioni nei capitoli 25-97 ([allegato VI](#));
- prodotti agricoli trasformati ([allegato III](#));
- prodotti agricoli di base ([allegato I dell'accordo agricolo bilaterale](#));
- pesci e altri prodotti del mare ([allegato V](#)).

5 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, all'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o presso una delle parti contraenti per l'immagazzinamento temporaneo sotto sorveglianza doganale in un deposito franco doganale o in una zona franca possono comunque beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale. A tal fine, entro quattro mesi da tale data occorre presentare alle autorità doganali del Paese d'importazione un CCM EUR.1 allegato a posteriori dall'esportatore dopo l'entrata in vigore dell'accordo nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto.

6 Documentazione

L'accordo di libero scambio, comprese le regole della lista (unicamente in inglese), è pubblicato nel [R-30](#).

Gli altri documenti disponibili in Internet vengono aggiornati.

L'accordo integrale è disponibile in inglese sul [sito del segretariato dell'AELS](#).

7 Entrata in vigore

Queste modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2014.
